



COMUNE DI CALDAROLA

Provincia di Macerata

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 17 del 29-07-2015

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). COMPONENTI IMU E TASI - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 22:00, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica, risultano presenti e assenti i Consiglieri:

GIUSEPPETTI Luca Maria	A	MIGLIORELLI Stefano	P
TARDELLA Tiziano	P	MARCELLINI Ivan	P
FIASTRELLI Gianni	P	SCIAMANNA Sara	P
ROVELLI Roberta	P	ROSELLI Giorgio	A
RILLI Sandro	P	FORTUNA Rossella	P
SPEZIANI Debora	P		

Assegnati 11	In carica 11	Assenti 2	Presenti 9
--------------	--------------	-----------	------------

Assiste in qualità di Segretario verbalizzante il Segretario Comunale Sig.ra MITA Maria Teresa.

Assume la presidenza il Signor SPEZIANI Debora ViceSindaco.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

ROVELLI Roberta

MIGLIORELLI Stefano

SCIAMANNA Sara

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale (IUC) precisando che: *“È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.”*

Visto il comma 640 del citato art. 1 Legge 147/2013 il quale prevede che *“L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677.”*

Considerato che per il 2015 occorre procedere con l'approvazione congiunta delle aliquote IMU e TASI;

1) Per L'IMU

Visto l'art. 13 del DL. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nei termini previsti da D.L. 54/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 85 del 18 luglio 2013;

Viste le principali modifiche apportate alla disciplina dell'IMU di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011, in particolare dall'art. 1 della Legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014):

L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10.

L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- e) Risultano esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
- f) non è dovuta l'imposta municipale propria relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale

Visto che l'art. 13 del succitato D.L. attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare in aumento o diminuzione le aliquote di base, fissate dallo Stato, con deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n° 446:

- il comma 6, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali;

- il comma 7, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali;

- il comma 10, dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, €. 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

Dato atto che a norma dell'art 13, comma 2, il Comune di Caldarola ha considerato direttamente adibita ad abitazione principale:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata
- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
- le unità immobiliari (con rendita catastale fino ad € 500,00 comprese le pertinenze) escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito, con contratto registrato, dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale. L'esenzione dall'imposta si estende, con le limitazioni previste dal precedente articolo, anche alle pertinenze dell'unità immobiliare ad uso abitativo concessa in uso gratuito, ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario;

In base al comma 10, si confermano;

- detrazione di **€ 200,00** per le sole abitazioni principali appartenenti alle categorie A1-A8-A9 comprese le relative pertinenze fino a capienza;
- detrazione di **€ 50,00** per ciascun figlio fiscalmente a carico di età non superiore a 26 anni, purché residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
- detrazione di **€ 200,00** per gli alloggi assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (I.A.C.P.) ai cittadini residenti.

Evidenziato che l'art.1, comma 380 L. 228/2012 (LEGGE DI STABILITA' 2013), tra l'altro, ha introdotto le disposizioni normative in base alle quali:

- è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13"

- i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D";

2) Per la TASI

Visto l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, che, in ordine alla TASI, testualmente dispongono:

«676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.»;

Richiamato altresì il comma 681, della citata Legge 147/2013 il quale dispone che "Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale

sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

Preso atto che il gettito presunto TASI per l'esercizio 2015 in euro 118.000,00 e che il medesimo è destinato a finanziare, seppur in maniera parziale, i seguenti costi per servizi indivisibili:

- Viabilità e illuminazione pubblica: € 223.500,00
- Servizi Sociali: €. 104.692,00

pari complessivamente ad € 328.192,00, con una copertura pari al 35,95%

Considerato che:

- la copertura del 35,95%, pari ad € 118.000,00 (gettito previsto dalla TASI) dei suddetti costi può essere ottenuta attraverso le seguenti misure:
- applicazione aliquota del 3,3 per mille sulle abitazioni principali ed immobili assimilati,
- detrazione di € 50,00 per abitazione principale, escluso categoria A1-A8-A9, con rendita catastale (somma della rendita dell'abitazione e delle relative pertinenze) fino ad €. 500,00;
- detrazione di € 25,00 per ciascun figlio fiscalmente a carico di età non superiore a 26 anni, purché residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Ritenuto opportuno:

- applicare per l'anno 2015, l'incremento dell'aliquota dello 0,8 per mille **solo per le abitazioni principali e fattispecie assimilate**, consentito dal D.L. 16/2014 finalizzato a finanziare, le detrazioni relative alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU 2012 relativamente alla stessa tipologia di immobili;
- la determinazione della detrazione comporta la distribuzione di maggiori somme conseguente all'applicazione dello 0,8 per mille (pari a € 28.000,00) e precisamente:
€ 21.000,00 detrazione per abitazione principale e pertinenze;
€ 7.000,00 detrazione per figli di età non superiore a 26 anni.

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Considerato che l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296 (finanziaria 2007) prevede che: "Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

Dato atto che il Ministro dell'Interno con decreto del 13.05.2015 ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 30 luglio 2015;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 09.09.2014;

Considerato che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione esclusivamente tramite il canale telematico messo a disposizione sul sito www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Udita la cons.Sciamanna la quale ribadisce quanto già indicato lo scorso anno sulla stessa proposta e cioè la idea diversa del suo gruppo relativamente alle aliquote e alle detrazioni, considerato che la proposta attuale presenta le medesime caratteristiche della precedente;

Udito il cons.Tardella il quale propone di verificare la vigenza della norma nella parte IMU, che prevede la detrazione di 50 euro per ciascun figlio fiscalmente a carico residente anagraficamente nella abitazione principale;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la Legge 27.12.2013 n° 147 (Legge di stabilità 2014);

Preso atto che sulla proposta di deliberazione sono stati favorevolmente espressi gli allegati pareri richiesti dall'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile; Con votazione legalmente resa per alzata di mano, ed accertata dal Presidente e dagli Scrutatori che ha dato il seguente risultato:

Componenti presenti n.	9	
Componenti votanti n.	9	
Componenti astenuti n.	0	
Voti favorevoli n.	7	
Voti contrari n.	2	Sciamanna, Fortuna

DELIBERA

1- La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2- Di fissare, per l'anno 2015, le seguenti aliquote IMU e TASI

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTE	
	IMU	TASI
Abitazione principale escluse cat. A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze (limitatamente ad una per ognuna delle seguenti categorie catastali C2, C6, C7)	-	3,3
Abitazione principale solo cat. A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze (limitatamente ad una per ognuna delle seguenti categorie catastali C2, C6, C7)	3,50	3,3
Fabbricati ad uso abitativo posseduti a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, o da cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), a condizione che gli stessi risultino non locati	-	3,3
Unità immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione e relative pertinenze dei soci assegnatari	-	3,3
Immobili concessi in comodato gratuito a parenti entro il 1° grado (genitori – figli) con contratto registrato risultante da apposita certificazione (fino a € 500,00 di rendita) e limitatamente ad una sola unità immobiliare	-	3,3
Immobili concessi in comodato gratuito a parenti entro il 1° grado (genitori – figli) con contratto registrato risultante da apposita certificazione (quota di rendita eccedente € 500,00)	10,60	-
Unità immobiliari concesse in locazione alle condizioni previste dal regolamento comunale; (abitazioni locate a persone residenti con contratto registrato) limitatamente alla sola abitazione (sono escluse le pertinenze)	9,60	-
Fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali C1 e C3	9,60	-
Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (I.A.C.P.) a cittadini residenti	10,60 (con detrazione di € 200,00)	-
TUTTE LE ALTRE TIPOLOGIE DI IMMOBILI: unità abitative e loro pertinenze diverse dall'abitazione principale, pertinenze di abitazione principale escluse da aliquota ridotta, abitazioni a disposizione, abitazioni in comodato senza contratto registrato, abitazioni in uso gratuito.	10,60	-
Aree fabbricabili	10,60	-

Fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali D (esclusa la D5)	2,0 quota Comune 7,60 quota Stato	-
Fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale D5	3,0 quota Comune 7,60 quota Stato	-
Terreni agricoli	0	0
Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita non locati. (immobili merce).	-	3,3
Fabbricati rurali strumentali	-	-

3- Di determinare per l'anno 2015 le seguenti detrazioni d'imposta:

detrazioni d'imposta TASI:

- Detrazione di € 50,00 per abitazione principale, escluso categoria A1-A8-A9, con rendita catastale (somma della rendita dell'abitazione e delle relative pertinenze) fino ad €. 500,00;
- detrazione di € 25,00 per ciascun figlio fiscalmente a carico di età non superiore a 26 anni, purché residente anagraficamente nell' unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

detrazioni d'imposta IMU:

- detrazione di € 200,00 per le sole abitazioni principali appartenenti alle categorie A1-A8-A9 comprese le relative pertinenze fino a capienza;
- detrazione di € 50,00 per ciascun figlio fiscalmente a carico di età non superiore a 26 anni, purché residente anagraficamente nell' unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
- detrazione di € 200,00 per gli alloggi assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (I.A.C.P.) ai cittadini residenti.

Di dare atto che sarà verificata la vigenza della norma relativa alla suddetta detrazione di 50 euro per ciascun figlio fiscalmente a carico di età non superiore a 26 anni, purché residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

4- Di dare atto che l'introduzione delle detrazioni TASI, come sopra indicate, determina per i contribuenti risparmi pari all'extra-gettito derivante dall'applicazione dello 0,8 per mille e che l'applicazione di detrazioni progressive in relazione alla rendita dell'abitazione principale risponde al requisito di cui al comma 677 della *Legge Finanziaria*, in quanto genera effetti equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU, perché agevola le abitazioni con rendita più bassa, penalizzate dall'introduzione della TASI, mentre non incide per le abitazioni con rendita più alta, che dall'introduzione della TASI sono state agevolate;

5- Di stimare il gettito presunto TASI per l'esercizio 2015 in euro 118.000,00 e che il medesimo è destinato a finanziare, seppur in maniera parziale, i seguenti costi per servizi indivisibili:

- Viabilità e illuminazione pubblica: € 223.500,00
- Servizi Sociali: € 104.692,00

pari complessivamente ad € 328.192,00, con una copertura pari al 35,95%

6- Di far rinvio per quanto non espressamente sopra determinato alle disposizioni contenute nei regolamenti IMU e TASI e alle disposizioni di legge vigenti;

7- Di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma.

8- Di incaricare il Responsabile dell'Ufficio Tributi alla riscossione ed accertamento dell'imposta nominando lo stesso Responsabile del procedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voti favorevoli n. 7 e n. 2 contrari (Sciamanna - Fortuna), su n. 9 Componenti presenti e votanti, espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente e dagli Scrutatori;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4^ comma - del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to SPEZIANI Debora

Il Segretario Comunale
F.to MITA Maria Teresa

Della suesposta deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.6.2009 n. 69, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on-line (www.comune.caldarola.mc.it) per quindici giorni consecutivi.

Caldarola, li 31-07-2015

Il Segretario Comunale
F.to MITA Maria Teresa

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

È stata affissa all'Albo Pretorio comunale on-line per quindici giorni consecutivi dal 31-07-2015 al 14-08-2015 senza reclami.

È divenuta esecutiva il giorno:

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs.vo n. 267/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134, c. 3, D.Lgs.vo n. 267/2000);

Caldarola, li _____

Il Responsabile del Servizio
F.to Angelo Seri

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Caldarola, li 31-07-2015

Il Segretario Comunale
MITA Maria Teresa